

Assicurazione Garanzia Patrimonio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.



Prodotto : Contratti Misti

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.



Che cosa è assicurato?

Perdite Pecuniarie contratti misti

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Opzioni con riduzione di premio

Non vi sono opzioni/personalizzazioni di premio per il prodotto contratti misti

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla Copertura RC professionale, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Estensione R.C. Conduzione dello studio	<p>L'impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di danni a terzi derivanti dalla negligenza dell'Assicurato e danni a esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali, presso i quali viene svolta l'attività professionale in oggetto all'assicurazione.</p> <p>In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato e danno ad esso ascrivibili nella gestione conduzione dei locali presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione, le presente garanzia si intende operante a secondo rischio.</p>
Codice Privacy	<p>Si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni perdita causata a Terzi compresi i Clienti, in conseguenza di un Atto Illecito relativo all'errato trattamento dei dati personali (D.lgs 30/06/2023 n. 196 ex art. 15 primo comma danni cagionati per effetto del trattamento) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy. Per trattamento dei dati personali si comprendono le operazioni di: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione.</p>
Estensione Decreto Legislativo n. 81/2008	<p>La presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l'Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni Perdita causata a Terzi, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del DL. 09/04/08 N. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabilità del servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Sono escluse tutte le sanzioni di natura fiscale inflitte direttamente all'Assicurato.</p>
Estensione penalità fiscali	<p>A maggior chiarimento delle Condizioni di polizza, si precisa che – salvo il caso di applicazione diretta della sanzione all'Assicurato – il presente contratto terrà indenne quest'ultimo dalle RICHIESTE DI RISARCIMENTO presentate dai propri Clienti in conseguenza di sanzioni fiscali ad esse comminate che siano riconducibili ad atti colposi commessi dal professionista nello svolgimento di incarichi professionali retribuiti.</p>
Smarrimento documenti	<p>Qualora l'Assicurato scopra durante il periodo di assicurazione che documenti quali: atti, testamenti, contratti, planimetrie, mappe, evidenze contrabili, libri contabili, lettere, certificati, supporti dati per elaboratori elettronici, moduli e documenti e quant'altro di simile scritto a mano o stampati o riprodotti in qualsivoglia forma (eccetto le obbligazioni, titoli di credito, le banconote e le cambiali) la cui custodia era stata affidata all'Assicurato o ai suoi predecessori o a terzi dagli stessi incaricati od anche solamente ritenuti affidabili dall'Assicurato od ai suoi predecessori sono stati distrutti o danneggiati o persi o smarriti e dopo diligente ricerca non possono essere più reperiti, gli Assicuratori terranno indenne l'Assicurato per:</p> <ol style="list-style-type: none"> ogni Responsabilità legale nella quale l'Assicurato stesso è incorso nei confronti di qualsivoglia persona per il fatto che tali documenti sono stati distrutti, danneggiati, persi o smarriti; i costi e le spese di qualsivoglia natura supportati dall'Assicurato nel sostituire o restaurare tali documenti a condizione che egli fornisca quale prova le fatture o ricevute di tali Costi o Spese



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla consultazione del quale si rimanda in questa sede.



Ci sono limiti di copertura?

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.
Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base.

<p>Estensione R.C. Conduzione dello studio</p>	<p>Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori di manutenzione straordinaria - Attività non direttamente riconducibile all'attività professionale oggetto dell'Assicurazione - Installazione o manutenzione di insegne - Qualsiasi dipendente dell'Assicurato ivi inclusi soci e amministratori dell'Assicurato - Qualsiasi sostanza inquinante dell'aria dell'acqua e del suolo. <p>Relativamente alla sopra indicata copertura gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso all'importo indicato nella scheda di copertura per singolo sinistro e in aggregato per il periodo dell'assicurazione, quale sottolimito di risarcimento si intende compreso nel massimale di polizza indicato nella scheda di copertura e non in aggiunta ad esso.</p> <p>In presenza di altra polizza emessa a copertura della Responsabilità Civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'Assicurato e danni ad esso ascrivibili nella gestione e conduzione dei locali presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'Assicurazione, la presente garanzia si intende operante a secondo rischio.</p>
---	---



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro In caso di sinistro deve essere fatta denuncia scritta indirizzata all'Impresa, entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai seguenti recapiti: Revo Insurance S.p.A. – Via Monte Rosa, 91 20146 Milano – email sinistri.re@pec.revoinsurance.it</p> <p>La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro. Egli deve altresì comunicare gli estremi di eventuali polizze analoghe esistenti per il medesimo rischio.</p> <p>L'Impresa, acquisita tutta la documentazione necessaria alla corretta istruzione del sinistro, mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui versato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto, entro il limite del massimale convenuto, dedotte franchigie e scoperti previsti in polizza.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si possono prescrivere in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questa azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.</p> <p>Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti dell'Assicurato.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia del sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il premio è calcolato in relazione alla durata del contratto. È possibile aderire alla convenzione pagando il relativo premio a mezzo bonifico bancario indicando nella causale il codice fiscale ed inviare la documentazione a mezzo mail a bancari@bucchioniassicurazioni.it
Rimborso	In caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro. Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e l'Impresa possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato. L'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso l'Intermediario, il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12 al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La presente assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del 31/12/2023 alle ore 24.00 del 31/12/2024, per la durata di anni UNO, senza tacito rinnovo. Le adesioni relative alla copertura di ciascun singolo Assicurato decorrono dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e terminano inderogabilmente alle ore 24.00 del 31/12/2024. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo
Sospensione	Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Qualora il contratto preveda la conclusione mediante tecniche di comunicazione a distanza, l'Assicurato ha diritto: <ul style="list-style-type: none"> • di scegliere di ricevere e di trasmettere il Set Informativo e la documentazione di cui al Capo III del Regolamento IVASS n. 40/2018 su supporto cartaceo o su altro supporto durevole; • di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui sopra su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza; • di utilizzare, a seguito della richiesta dell'Impresa di sottoscrivere e ritrasmettere il contratto inviatole, a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole; • nel caso di contratto a distanza tramite Call Center i cui addetti non siano dipendenti dell'Impresa, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento dell'attività di promozione e collocamento dei contratti di assicurazione svolta dal Call Center
Risoluzione	Non è prevista la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto ai quadri, impiegati, commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o simili.



Quali costi devo sostenere?

--

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto delle risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dell'Impresa.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIT-NET o della normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO